

40/22

DECLARATION DE PAIX

le 26 Decembre 1835.

È convenuto ancora che i magazzeni lasciati dall'armata francese ne luoghi che dovrà successivamente evacuare resteranno a disposizione della medesima, e che sarà fatta dalle altre Potenze contraenti una convenzione relativa a tutte le contribuzioni di guerra, qualunque esse sieno, imposte separatamente dall'armata francese sopra i diversi Stati ereditari; convenzione in conseguenza della quale l'esazione delle sopraddette contribuzioni cesserà interamente dal giorno del cambio delle ratifiche.

L'armata francese trarrà la sua sussistenza dai suoi propri magazzeni stabiliti lungo le strade per le quali dovrà marciare.

23. Immediatamente dopo il cambio delle ratifiche del presente trattato, saranno nominati dall'una e dall'altra

14. Le M.M. L. i Re di Baviera e di Würtemberg e S. A. S. l'Elettore di Bade godranno sui territorj loro cediti, non altrimenti che sopra gli altri ricchi loro Stati, di tutta la pienezza della sovranità e de' diritti che ne derivano, e che sono Stati loro garantiti da S. M. l'Imperatore de' Francesi e da S. M. l'Imperatore d'Alemagna godono S. M. il Re di Prussia e d'Austria e S. M. il Re di Prussia ne' loro Stati di Germania. S. M. l'Imperatore d'Alemagna e di Austria, siccome capo dell'Impero, sia come *confederato*, promette di non opporre alcuno ostacolo all'esecuzione degli atti che i medesimi avranno fatto o potranno fare in conseguenza.

15. S. M. l'Imperator di Alemagna e di Austria, tanto per lui, suoi eredi e successori, quanto per i Principi della sua

REGOLAMENTO

PER IL REGISTRO

E TASSA


DEGLI ATTI

IN ESECUZIONE

DEL

CODICE NAPOLEONE

NEL REGNO ITALICO.



IN PADOVA 1806.

Presso Brandolese.



99432613070 2531

880 P. 10. XL. 22

REGOLAMENTO

PER IL REGISTRO

E TASSA

DEGLI ATTI

IN VIRTU' DELLA

LEGGI

CODICE NAPOLEONE

DEL REGNO NAPOLEONE



IN VIRTU' DELLA LEGGE

DEL 17 LUGLIO 1805

(3)

NAPOLEONE I. per la grazia di Dio e per le Costituzioni,
Imperatore de' Francesi e Re d' Italia.

Considerando che il Codice NAPOLEONE, divenuto legge dello Stato in vigore dell' art. 56 del terzo Statuto Costituzionale suppone l' esistenza del registro, e ne rende quindi necessario lo stabilimento;

Che il voto della legge 17 luglio 1805 è che senza ritardo sia posto in attività il prodotto del registro, parte integrante della rendita pubblica applicata dalla stessa legge al servizio degli anni 1805 e 1806.

Sul Rapporto del Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio di Stato,

Noi abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

TITOLÒ I.

Disposizioni generali.

Art. 1. Gli atti soggetti al registro, e i diritti da pagarsi per ciascun atto sono determinati dal presente Regolamento.

2. In generale non sono soggetti al registro gli atti, e contratti che a termini delle leggi possono farsi, e si fanno per scrittura privata, o per convenzione verbale, sempre che però detti atti e contratti non riguardino acquisti di dominio, usufrutto, livelli, affitti de' beni stabili, decime, rendite, e prestazioni perpetue, rendite vitalizie e pensioni, costituzioni o scioglimento di stabilimento commerciali, ne' quali casi il registro è di obbligo.

3. E' pure di obbligo il registro di detti atti e contratti quando si voglia in vigor d' essi ottenere alcun privilegio legale od ipoteca, od anche farfene uso semplicemente in atto e protocolle pubblico, o avanti le Autorità sì amministrative, che giudiziarie tanto dentro, che fuori del Regno.

4. La formalità del registro esige:

1. Che nel termine prescritto si rimetta all' ufficio del registro l' originale o la copia autentica del documento contenente l' atto soggetto al registro.

2. Che contemporaneamente si paghi il diritto stabilito:

A 2

5. L' ob-

5. L'obbligo e la tassa del registro sono determinati dalla natura dell'atto, e non dalla denominazione.

6. Gli atti soggetti a Registro e non registrati nei termini e modi prescritti non producono verun effetto civile.

7. I patti privati non derogano agli obblighi, nè esimono il contravventore dalle pene imposte dal presente Regolamento, salva tra contraenti la eseguibilità de' patti convenuti a termini di ragione.

8. I tutori, curatori, amministratori sono tenuti in proprio al pagamento delle pene ed alla anticipazione della tassa di registro quando non facciano seguire ne' tempi e modi prescritti la registrazione imposta agli amministrati, salva sempre verso di questi l'azione diretta della Nazione per la tassa.

9. Quando chi ha l'obbligo della registrazione non vi adempie nel termine prescritto, è libero a chiunque di farla eseguire a propria cura e spesa. Il registrante sottratta in questi casi al diritto dell'ufficio di registro per la ripetizione della tassa nelle vie privilegiate. L'ufficio esige la penale dal contravventore.

10. Chi passato il termine presenta ciò non pertanto l'atto alla registrazione prima d'esserne prevenuto dall'ufficio non paga che il quarto della multa in cui è incorso.

11. L'obbligo del registro incomincerà ad aver luogo in tutto il Regno tostochè ne saranno organizzati i rispettivi uffici. Per gli atti che avranno luogo a tutto il mese consecutivo all'attivazione della tassa il termine a farli registrare sarà il doppio dei termini ordinarij prefissi dal presente Regolamento.

12. Gli atti fatti fuori del Regno sì da sudditi, che da non sudditi, non possono prodursi nè aver effetto nel Regno se non sono stati prima registrati.

13. Gli atti però fatti da sudditi fuori di Stato, ancorchè altri de' contraenti o interessati non fossero sudditi, e che riguardino diritti ed azioni tanto reali, che personali esercitabili anche eventualmente nel Regno, dovranno essere portati alla registrazione ne' termini prefissi dal presente Regolamento.

14. Nelle località, dove sarà giudicato conveniente, gli uffici del registro serviranno di archivio pubblico pel deposito degli atti ricevuti da notaj o consegnati dagli interessati.

Scr

Serviranno pure per l'iscrizione, e la conservazione delle ipoteche in conformità di quanto potrà venire stabilito dal Regolamento sul regime delle ipoteche.

15. All'epoca in cui saranno posti in attività gli uffici di registro, cessano gli stabilimenti e le tasse attuali di egual natura.

TITOLÒ II.

Degli atti soggetti al Registro e dei dritti da pagarsi per ciascun atto.

SEZIONE I.

Acquisi di beni stabili a titolo oneroso.

Dritto Fisso.

16. Le aggiudicazioni, vendite, retrovendite, cessioni, retrocessioni, e generalmente tutti i contratti ed atti civili, e giudiziarij portanti traslazione a titolo oneroso della piena proprietà, del dominio diretto od utile, dell'usufrutto, o comodità de' frutti pagano

L. 5

Dritto Proporzionale.

Lir. 2. per ogni lire cento.

17. Le retrovendite però o retrocessioni dipendentemente da patto apposto nella vendita o cessione che abbiano luogo entro l'anno dal giorno della vendita, e si eseguiscano dallo stipulante o suoi successori universali pagano soltanto

L. 5

Dritto Proporzionale.

Soldi 10. per ogni lire cento.

Se hanno luogo passato l'anno e deuto gli anni nove, pagano

L. 5

Dritto Proporzionale.

Lire 1. come sopra.

18. Le permutate fino alla corrispondenza de' fondi permutati pagano per ogni permutante

L. 5

Dritto Proporzionale.

Lire 1. per ogni lire cento.

Sull'eccesso del valor capitale di altro dei fondi permutati la tassa proporzionale è quella della vendita.

A 1

19. Lc

Dritto
Fisso.

19. Le costituzioni ed affrancazioni d' enfiteusi, livelli e fitti perpetui pagano

L. 5

Dritto Proporzionale.

Lire 2. per ogni lire cento.

20. I contratti menzionati nell' articolo precedente, se fatti a termine eccedente gli anni 30, oppure fatti a vita d' una o più persone, si ritengono per l' oggetto del Registro come perpetui.

Fatti a termine non maggiore di anni 30 sono regolati dalla Sezione II del presente titolo.

21. La divisione della proprietà, usufrutto od uso di beni stabili tra comproprietarij pagano per ciascun dividendente

L. 5

Qualora poi si assegni ad un dividendente maggior porzione della sua competenza si paga sull' eccello la corrispondente tassa proporzionale come nelle vendite.

22. La dichiarazione di aver acquistato a nome, e per interesse di un terzo, se è fatta dopo i giorni 40 dalla aggiudicazione o dal contratto, o quando la facoltà di fare una tale dichiarazione non è stata riservata, paga come il contratto cui si riferisce.

La dichiarazione fatta entro i giorni 40 coerentemente alla facoltà riservata si paga

L. 10

23. La disposizione dell' articolo precedente è comune a tutti gli atti e contratti soggetti a registro.

S E Z I O N E II.

Affitti e Livelli temporarij di beni stabili.

24. Questi contratti pagano:

Se non sono maggiori d'anni 30, ma però maggiori d'anni 9

L. 10

Dritto Proporzionale.

Soldi 10 per ogni lire cento del capitale (ragguagliato come all' articolo 80) sull' importare degli anni 9; e soldi 5 per ogni lire 100 del capitale sull' importare degli anni successivi;

Se non minori d'anni 9, ma però maggiori d'anni 3

L. 5

Drit-

Dritto
Fisso.*Dritto Proporzionale.*

Soldi 10. come sopra per gli anni tre, e soldi 5 per i successivi.

L. 3

Se non maggiori d'anni tre

Dritto Proporzionale.

Soldi 10. per il primo anno, e soldi 5 per i successivi.

Gli affitti a tre, sei, nove anni, o di tre in tre anni si considerano come affitti maggiori di anni tre.

25. Quando il fitto di uno, o più anni fosse stato stipulato in somma diversa da quella stipulata per gli altri anni si uniscono le somme di tutti gli anni, e si divide il totale in parti eguali su ciascun anno per la liquidazione del diritto dovuto.

26. Qualora spirato il periodo convenuto dell'affitto viene, senza che risulti d' altro contratto, continuato il godimento, o la tenuta nella stessa persona, o aventi causa, si ritiene l'affitto come rinnovato d' anno in anno per l' effetto del registro, e si paga per ciascun anno

L. —

Dritto Proporzionale.

Soldi 10 per il primo anno, e soldi 5 per i successivi.

27. Per gli affitti delle case meramente inservienti all' abitazione i diritti proporzionali sono fissati alla metà di quelli sovra prescritti.

28. Sono esenti i semplici affittuarij, e coloni parziarij de' beni di campagna li quali paghino un annuo fitto in generi, od in denaro non superiore in totale a lire 500. Sempreche li medesimi colle loro famiglie siano gli immediati, ed unici coltivatori del fondo, o fondi presi in affitto.

29. Sono altresì esenti gli affitti puri, e semplici delle case quando la pigione non oltrepassi le annue lire 100. nelle comuni di prima classe, e lire 50. nelle altre comuni.

30. Facendosi però più affitti dallo stesso padrone in una stessa persona, od a più persone, ma conviventi insieme in luoghi posti nella stessa casa, o contigua con comunicazione, si cumuleranno le rispettive pigioni per l' effetto del registro, come se si trattasse di un solo affitto.

A 4

31, I

Dritto Fisso.

31. I subaffitti, le cessioni e retrocessioni degli affitti per gli anni, che rimangono alla durata dell'affitto, si regolano colle norme degli affitti, a riserva che non pagano che la metà delle tasse proporzionali stabilite per gli affitti.

32. Le divisioni fra i coaffittuari nominati nel contratto pagano la sola tassa fissa per ciascun di L. 3

Ove però si assegni ad un condividente maggior porzione della sua competenza si paga sull' eccello la tassa proporzionale de' subaffitti

SEZIONE III.

Prestiti, Censi, Società, Transazioni.

33. I prestiti tanto ad interesse, che gratuiti inferiori alle lir. 500. L. --

Dalle lir. 500. in su pagano L. 3

Dritto Proporzionale.

Lire 1. per mille.

34. I censi pagano L. 5

Dritto Proporzionale.

Soldi 10 per ogni lire cento.

35. Si ritiene come prestito qualunque atto portante obbligo di pagamento senza espressione di causa, che cangi la natura dell' obbligazione.

36. Le lettere di cambio tratte da commercianti iscritti nelle Camere di commercio, e contemplati negli articoli 33, e 34 della Legge 26 Agosto 1802 sono esenti dal Registro; come pure lo sono i fidi da commerciante a commerciante, o tra commercianti, ed altri non commercianti per affari però di commercio contemplati nell' art. 29 di detta Legge; sempre che il credito non sia stato ridotto ad atto autentico, o scrittura privata firmata dal debitore, nei quali casi forte la natura, e paga la tassa di prestito.

37. Le cessioni di un credito sono riguardate, e tassate come prestiti.

38. Se le cessioni, e legali subingressioni in luogo, e stato del creditore non sono che accessorie, e comprese in un altro contratto soggetto a registro per

cui

Dritto Fisso.

cui sia già sottoposta al pagamento di un eguale, o maggior diritto la somma ceduta, non si esige alcun ulteriore diritto.

Quando però vengono fatte per atto separato, benchè siano accessorie, e riservate nell' antecedente contratto principale, pagano il dritto fisso di L. 5

39. La costituzione, lo scioglimento, o recesso di società per oggetti di commercio, od industria pagano per ciascun contraente L. 5

40. Le transazioni oltre il diritto fisso di lir. 5 pagano sull' importare di quanto si è dalle parti transigenti convenuto rilasciarsi, pagarsi, o prestarsi L. --

Dritto Proporzionale.

Soldi 10 per ogni lire cento.

Se l' oggetto non ammette estimazione in comune commercio L. 15

Se la transazione non è che tacitativa di pretese reciproche paga L. 5

SEZIONE IV.

Contratti Nunziali, e Dosi.

41. Li contratti nuziali, ove il valore di ciò, che o per titolo di dote o altrimenti si porti dalla moglie al marito non oltrepassi le lire 1000, e non comprendano altre convenzioni oltre quelle generalmente portate dalla Legge, pagano L. 3

Dalle lir. 1000 alle lir. 5000, pagano L. 3

Dritto Proporzionale.

Lire 2. per ogni 100.

Dalle lir. 5000. alle lir. 10000. L. 5

Dritto Proporzionale.

Lir. 3. come sopra.

Dalle lir. 10000 alle lir. 20000. L. 10

Dritto Proporzionale.

Lir. 4. come sopra.

Dalle lir. 20000 in su L. 15

Dritto Proporzionale.

Lir. 5. come sopra.

42. La

Dritto Fisso.

42. La contradote, o aumento, che si faccia dal marito, per l'oggetto del registro si calcola, e cumula colla dote.

43. Quando il dotante sia un estraneo, od un congiunto oltre il quarto grado civile, e non si tratti di doti provenienti da istituzione di pubblica beneficenza, si paga il diritto fisso, e la metà di più del dritto proporzionale stabilito dall'art. 41.

44. Quando ne' contratti nuziali, o di dote sianvi immischiati altri atti di donazione, od altri contratti per loro indole soggetti a registro, si regolano i diritti colle norme relative.

SEZIONE V.

Contratti, ed atti diversi non compresi nelle disposizioni precedenti.

45. Gli appalti di opere, e somministrazioni fatte per conto della Nazione, Dipartimenti, Municipalità, Corpi, Stabilimenti, ed Amministrazioni qualsivogliano soggetti alla tutela pubblica L. 5

Dritto Proporzionale.

Lir. 2. per ogni lire mille.

46. Gli appalti o nomine di ricevitori de' carichi pubblici pagano per ogni Comune soggetto alla ricevitoria L. 5

I Ricevitori de' Dipartimenti pagano per la ricevitoria del Dipartimento L. 100

47. L'atto, la proroga, o la rinnovazione dell'atto di compromesse pagano per ogni arbitro eletto L. 5

Le sentenze arbitramentali pagano L. 5

Dritto Proporzionale.

Lire 1. per ogni lire cento, L. 10

48. Le procure *ad negotia* se generali L. 10

Se speciali L. 5

Le procure *ad lites* avanti il Giudice di pace L. 3

Avanti ai Tribunali di Prima istanza L. 5

Avanti ai Tribunali d' Appello L. 10

Avanti al Tribunale di Cassazione L. 15

Le procure *ad lites* generali pagano L. 20

49. Gli

Dritto Fisso.

49. Gli atti di cauzione per qualsivoglia contratto, od atto soggetto a registro pagano per ciascun atto e persona, che si obblighi, ancorchè in via micramente sussidiaria L. 3

50. Le ricevute per pagamento d'interessi e frutti sono esenti dal registro.

Le ricevute per pagamento di capitali, ed ogni altro atto di liberazione da un obbligazione soggetta a registro pagano L. 3

Dritto Proporzionale.

Il terzo del diritto proporzionale imposto all'obbligazione estinta, ancorchè sia questa anteriore allo stabilimento del registro.

51. Gli istrumenti e le scritture private, che si ricevono da Notaj ne' proprj protocolli debbono registrarsi, ancorchè non riguardino atti soggetti a registro, e pagano in questo caso L. 5

52. Le scritture private non contenenti atti soggetti a registro e che si registrano affine di ottenere alcun privilegio, od ipoteca in conformità dell'art. 3. Titolo I. del presente Regolamento pagano L. 5

53. Nei casi contemplati dai due articoli precedenti quando l'istrumento o la scrittura, che si porta al registro riguarda un atto, che ammette estimazione in denaro si paga oltre il dritto fisso L. --

Dritto Proporzionale.

Soldi 5. per ogni lire cento.

54. Quando in un atto vi sono più disposizioni indipendenti o non derivanti necessariamente le une dalle altre è dovuto per ciascuno di esse, e secondo la sua specie il diritto particolare portato dal presente Regolamento, che la riguardi.

55. Le convenzioni segrete, e tutte le *contrattive* relative ad un principale contratto soggetto al registro non producono verun effetto civile, quando esse pure non siano state registrate.

56. Qualora dette convenzioni segrete o *contrattive* alterino il contratto principale o nella maggior durata, o nel prezzo maggiore defumibile anche dai soli patti in esse apposti devono necessariamente re-

gi-

Dritto
Fisso.

gistrarsi nello stesso termine prescritto pel registro del contratto principale sotto pena di nullità di esse convenzioni e *contro-carte*; non ostante la quale si pagherà la tassa corrispondente all'aumento, od al nuovo contratto da esse portato, e vi sarà luogo inoltre alla penale prescritta per chi denuncia un prezzo convenzionale minore del vero.

SEZIONE VI.

Eredità, Legati, Donazioni.

57. Sono soggetti al registro gli acquisti *ab intestato*, per atto di ultima volontà, per donazione, in causa di morte, o fra vivi.

1. De' stabili.

2. Dei dominj diretti, od utili, usufrutto, comodità di frutti, decime, rendite, e prestazioni perpetue, rendite, e prestazioni vitalizie, e pensioni.

3. Dei crediti, e dei capitali portati da obbligazione in iscritto.

4. Delle somme in denaro, e dei mobili specificamente enunciate nella disposizione.

Il danaro, e i mobili cadenti in eredità *ab intestato* o che non sono se non implicitamente compresi, o genericamente enunziati nella disposizione, sono esenti dalla formalità, e tassa del registro. Ne sono pure esenti in qualunque caso le rendite sul MONTE NAPOLEONE.

5. De' negozj, e stabilimenti commerciali, ancorchè non consistessero che in danari, mobili, e crediti.

58. Detti acquisti pagano come segue:

In linea retta ascendente e discendente L. —

Tra fratelli, e sorelle L. 5

Dritto Proporzionale.

Lire 2. per ogni cento

Tra zio, e nipote L. 10

Dritto Proporzionale.

Lir. 3. per cento. Sc

Dritto
Fisso.

Se per altri congiunti sino al settimo grado civile

L. 15

Dritto Proporzionale.

Lir. 4. per cento.

Fra congiunti oltre il settimo grado e tra estranei L. 20

Dritto Proporzionale.

Lir. 6. per cento.

Fra Marito, e Moglie come tra fratelli e sorelle.

59. Il diritto fisso si paga da ciascun acquirente ancorchè la disposizione fosse unica ed individua.

60. Quando i predetti acquisti nella stessa persona eccedano complessivamente le lir. 500. sino alle lir. 1000. inclusivamente, si esigerà il mezzo per cento di più sulla somma totale.

Dalle lir. 1000. alle 2000. l'uno.

Dalle lir. 2000. alle 3000. l'uno e mezzo.

E così progressivamente un mezzo per cento di più di lir. 100. in 1000. sino al 4. per cento di dritto addizionale e non più.

61. I figli non legittimi pagano come gli estranei su tutto quanto viene loro deferito per lasciti e donazioni anche di ascendenti, oltre quanto è loro devoluto a termini della Legge.

62. Nella computazione de' gradi fra congiunti per l'effetto del registro non si considera il dritto di rappresentazione.

63. Sono esenti dal pagamento del dritto proporzionale gli acquisti menzionati nell'art. 57. quando non eccedano la somma o il valore di lire duecento.

64. Le donazioni in causa di matrimonio o in causa di dote pagano come le doti.

65. L'usufruttuario ed erede non potranno eseguire le disposizioni particolari soggette a registro se non consterà loro essere stati pagati i dritti competenti, a pena di lire cento, più d'una somma eguale all'importare di ciascun dritto.

SE-

SEZIONE VII.

Dei contratti della Nazione e dei beni ed effetti nazionali.

66. Chi acquista dalla Nazione è obbligato a far seguire la registrazione dell'atto a propria diligenza e spesa. Il dritto per ogni contraente, esclusa la Nazione, e per ogni atto è di

L. 5

67. Chi prende in affitto dalla Nazione è obbligato al registro ed alle tasse conseguenti, come chi prende in affitto da privati.

68. La stessa disposizione ha luogo per le sovvenzioni che si fanno dalla Nazione con obbligo di restituzione.

69. Le contrattazioni delle rendite sul MONTE NAPOLEONE anche tra privati e privati sono esenti dalla formalità del Registro.

70. Indipendentemente dai contratti sovramenzionati, chi contrae colla Nazione è tenuto indistintamente a far seguire la registrazione dell'atto, ed a pagarne il dritto come all'articolo 66.

TITOLO III.

Norme per determinare il capitale su cui deve regolarsi la liquidazione e il pagamento del dritto proporzionale.

71. Nelle vendite ed altri contratti menzionati negli articoli 16 e 17 Sez. I. Tit. II. il capitale è costituito dal prezzo espresso, a cui si sono riferite le parti, più l'importare di tutti gli altri corrispettivi e patti a favore del venditore.

72. Nelle permuta dove non vi sia supplemento di prezzo da una delle parti, il capitale è determinato dal valore di uno dei fondi.

73. Tale valore è ragguagliato a due volte il valore censuario di quello dei fondi permutati che ha un estimo maggiore.

74. Nel-

74. Nelle permuta in cui vi è supplemento di prezzo il capitale è determinato dal valore del fondo che vale meno. Detto valore è ragguagliato come all'articolo precedente.

75. Dove non esiste un catasto regolare, che determini tale valore, si deduce questo dalla somma che paga il fondo per l'imposta prediale.

76. Il contribuente che si credesse gravato dal ragguaglio del capitale sulla base fissata dall'articolo precedente, potrà (non ritardato in via di deposito il pagamento sulla detta base) far seguire la stima del fondo in contraddittorio di un perito per l'interesse della Nazione. In caso di disparere tra i due periti, il terzo eletto dal Giudice di pace pronunzia definitivamente.

La spesa totale della stima è a carico di chi ne ha fatta la domanda. Risultando la stima maggiore di due volte il valore censuario si paga il supplemento della tassa; risultando minore si restituisce il dritto depositato per la somma concorrente.

77. Le disposizioni degli articoli 73. 75. 76. hanno luogo in tutti i casi, in cui si tratti di liquidare il valore dei fondi stabili non stato espresso dalle parti, o espresso in somma minore del doppio valore censuario.

78. Nelle costituzioni ed affrancazioni d'entusi, livelli, e fitti perpetui o considerati come perpetui, il capitale è costituito in ragione di lire cento per ogni lire cinque delle annualità convenute tanto in denaro, che in generi, opere, od altro, più l'importare delle anticipate, buon ingresso, ideali, ed altri corrispettivi a favore del Direttario.

79. Le prestazioni in generi, opere, ed altre prestazioni qualsivogliano si calcolano sul valore che hanno in comune commercio al tempo del contratto o disposizione di ultima volontà nel luogo ove si debbono eseguire. Quest'articolo è comune a qualunque contratto o disposizione.

80. Negli affitti e livelli temporari il capitale è costituito cumulando le mercedi annuali espresse nel contratto tanto in danaro, che in generi, opere od altro per tutti gli anni del contratto, ed aggiungendovi il valore delle anticipate ed altri corrispettivi a favore del locatore.

81. Ne' contratti nuziali, dotti, lasciti, e donazioni, tanto per atto fra vivi quanto di ultima volontà che vestano la natura di dote o di donazione per causa di nozze,

il

il capitale è ragguagliato sulla somma in danaro, o in mobili e stabili stimati espressa nell'atto.

Quando i stabili non siano stimati, ha luogo la disposizione degli articoli 73. e 75.

82. Nei prestiti, e nei crediti considerati come prestiti, si riguarda il capitale espresso nell'atto, e che ne fa l'oggetto.

83. Se nella costituzione e cessione de' vitalizj e pensioni non è stato espresso il capitale, questo si ragguaglia in ragione di lire cento per ogni lire otto dell'annualità.

84. Nelle trasfazioni il capitale è determinato dalla somma in danaro che si paga, dal valore dato dalle parti ai mobili e stabili che si rilasciano, o alle prestazioni che si convengono.

Quando le parti non ne abbiano espresso il valore, si liquida questo colle norme stabilite dal presente regolamento.

85. Negli appalti d'opere o somministrazioni, il capitale è desunto dal prezzo espresso, e in difetto, dal valore in cui faranno liquidati gli oggetti cadenti nell'appalto.

I pagamenti in più rate o annualità si cumulano, e vi si aggiunge il valore delle anticipate, ed altri corrispettivi a favore di chi dà l'appalto come negli affitti.

86. Nelle trasmissioni di proprietà che si effettuano per morte, o per donazione, il valore de' stabili è determinato come negli art. 73. e 75.

Il valore de' dominj diretti come all'art. 78.

Il valore de' livelli o dominj utili è determinato come quello della piena proprietà, deducendo però dal valor capitale così formato lire cento per ogni lire cinque dell'annualità.

Il valore dell'usufrutto o comodità di frutti è ragguagliato alla metà del valore della proprietà piena.

Il valore della proprietà separata dall'usufrutto è ragguagliato come l'usufrutto.

Il valore delle decime, rendite, e prestazioni perpetue si determina in ragione di lire cento per ogni lire cinque di annualità da liquidarsi prima se vi è luogo in conformità dell'art. 79.

Il valore delle rendite e prestazioni vitalizie o pensioni è ragguagliato in ragione di lire cento per ogni lire otto di annualità.

87. Il valore de' mobili *specificamente* enunciati nella disposizione è dichiarato dalle parti sulla nota che ne presentano.

L'Ufficio del Registro può dimandarne e farne seguire la stima. Riuscendo questa non maggiore del valore dichiarato dalle parti, la spesa tanto del proprio, che del Perito della parte, e del terzo Perito è a carico dell'Ufficio del Registro. Riuscendo maggiore la spesa totale della perizia è a carico del contribuente, e la tassa si regola sul valore della stima, salva inoltre la disposizione dell'art. 112.

88. Il valore de' Negozi e stabilimenti commerciali è pure dichiarato dalle parti in massa senza presentazione d'inventario. L'Ufficio del Registro può richiedere, che la Camera di commercio lo fissi. La decisione della Camera fa stato tanto per il contribuente che per l'Ufficio.

La Camera di commercio è quella del luogo del negozio o stabilimento commerciale.

Il valore non si intende, che dedotti i debiti; nessun'altra deduzione è ammessa.

89. Il valor capitale degli oggetti cadenti nelle sentenze arbitrali è determinato e liquidato colle norme sovra prescritte, secondo la diversa loro natura.

90. Nelle ricevute, ed altri atti qualunque di liberazione, il capitale è formato dal totale delle somme, o capitali, di cui il debitore viene ad essere liberato.

91. I mobili e scorte che fanno parte di un contratto soggetto a Registro sono computati per lo stabilimento del capitale che regola il dritto proporzionale, e se ne determina il valore ne' modi fissati nel presente Regolamento.

92. Quando negli atti o contratti non sia espresso il valore dei mobili, prestazioni in genere, opere, od altro, chi ha l'obbligo del Registro ne fa la dichiarazione estimatoria; l'Ufficio del Registro può non acquietarsi, e domandare che ne segua la perizia sulle basi fissate dal presente Regolamento, e in difetto a termini di pratica. Hanno luogo nel resto le disposizioni dell'art. 87.

93. In tutti i casi sopra espressi, eccettuato quello dell'art. 88. non si ha riguardo nella costituzione del valore per l'effetto del registro ai pesi di qualsivoglia natura.

94. Il dritto proporzionale seguita le somme, e i valori di venti in venti lire inclusivamente e senza frazione.

95. Quando nella liquidazione del dritto proporzionale una frazione di somma non porta un saldo per pagamento del dritto, si esige il saldo intero a favore della nazione.

T I T O L O IV,

Da chi, dove, e dentro qual termine debba farsi seguire la registrazione, ed a carico di chi siano i dritti di Registro.

96. Gli istrumenti e le scritture ricevute dai Notaj, debbono dagli stessi Notaj presentarsi alla registrazione, e pagarsene i dritti nell'Ufficio del cantone ove essi risiedono.

Il termine è di giorni trenta, se i Notaj risiedono nel comune, ov'è il Registro.

Di giorni 50. se non risiedono nello stesso comune.

97. I Notaj contravventori pagano a titolo di multa per ogni contravvenzione lire cento, più una somma eguale all'importare del dritto tanto fisso che proporzionale.

E ciò oltre i dritti di registro per quali soli avranno il diritto di rimborso verso le parti.

98. I Notaj recidivi sono multati del doppio: recidivi di nuovo, saranno interdetti dall'esercizio della professione.

99. Gli articoli 96. 97. 98. sono comuni ai cancellieri e segretarij degli uffici de' corpi amministrativi, e giudiziarij rispetto agli atti di essi corpi ed ufficij soggetti al registro.

L'ufficio del registro presso cui essi cancellieri e segretarij debbono fare registrare detti atti e l'ufficio del Cantone, in cui essi esercitano le loro funzioni.

100. I notaj, cancellieri, e segretarij che avranno anticipato come sopra i dritti di registro, ne ottengono dalle parti il rimborso.

Quando le parti, trascorsi i termini prefissi alla registrazione e fra giorni dieci dalla notificazione loro fatta del seguito pagamento de' dritti di registro, non si prestino al rimborso, vi sono compulsi a favore del pagante coi modi e privilegj competenti alla nazione.

101. Gli atti menzionati nell'art. 2. tit. I. del presente regolamento fatti per scrittura privata non depositata nei protocolli de' notaj, o per convenzione verbale nei casi permessi dalla legge, devono, sotto pena del doppio dritto, farsi

farsi registrare dalle parti entro i termini prescritti dall'articolo 96. da misurarsi dalla data della scrittura, o dall'adempimento di fatto dell'atto medesimo quando la scrittura apparisca di data posteriore; o non sia intervenuta scrittura.

102. Gli atti per scrittura privata o convenzione verbale potranno essere registrati nel Cantone dove sono situati tutti o la maggior parte de' beni cui detti atti si rapportano; o nel Cantone del domicilio di quella; o quelle delle parti, cui è imposto l'obbligo del pagamento della tassa.

103. I testamenti, e codicilli non stati registrati pendente la vita del testatore in conformità dell'art. 96. lo dovranno essere due mesi al più tardi dopo la morte di esso a diligenza degli eredi, legatarj, donatarj, o esecutori testamentarij. La registrazione segue nel Cantone ove il testatore avea ultimamente il domicilio. La registrazione fatta da un interessato in un ufficio di registro serve per tutti gli altri interessati presso lo stesso ufficio.

104. Qualunque acquirente per titolo ereditario, atti di ultima volontà, o donazione per causa di morte, dovrà avere fatta seguire la registrazione della sostanza acquistata.

Era due mesi dalla morte del defunto se questi è morto nel Regno.

Di quattro mesi se è morto non nel Regno, ma nell'Italia:

Di sei mesi se in tutt'altra parte d'Europa.

Di un anno se in America.

Di due se in Affrica, od Asia.

105. Se nei termini sovra prescritti non si presenta all'ufficio del registro chi intende di usare i diritti di erede e di acquirente, l'amministratore o detentore qualunque degli effetti cadenti sotto il registro o spontaneamente; o sopra eccitamento d'Ufficio è tenuto a denunciarli nel successivo termine di un mese; ed a pagare i corrispondenti dritti a carico degli effetti medesimi.

106. Se chi si presenta nella qualità di erede o d'acquirente, come sopra, dichiara di avere adita, o di voler adire l'eredità col beneficio della legge ed inventario; o di essere nel termine a deliberare sull'accettazione; paga non di meno i dritti fissi, e proporzionali; salvo in caso di apprimo di concorso de' creditori dipendentemente dalla astensione, o ripudia, il diritto a que' creditori che rimanes-

sero scoperti, di ripetere quanto fu pagato a titolo di diritto proporzionale.

107. Quando il terzo detentore od amministratore è già nominato dal Giudice nel concorso de' creditori apertosi prima della scadenza del termine prefisso per la registrazione, l'azione dell'ufficio del registro è sospesa. Può per il detto ufficio insinuarsi nel concorso e domandare le cautele provvisorie per il caso in cui possa farsi luogo all'esigenza de' dritti.

Scoprendosi in seguito all'ultimazione del concorso nuova sostanza, non può questa devolversi ad alcuno, se prima non sono pagati i dritti competenti di registrazione.

108. Gli atti fatti fuori del Regno dovranno essere registrati nell'ufficio del Cantone dove sono situati i beni o la maggior parte de' beni stabili cui quelli si riferiscono. Quando gli atti non si riferiscono a beni stabili, saranno registrati nell'ufficio del cantone dell'ultimo domicilio dei contraenti se essi, o altro di essi è suddito; in difetto potranno essere registrati in qualunque ufficio di registro del Regno.

109. Il termine per la registrazione degli atti fatti dai sudditi fuori di Stato e contemplati nell'art. 13. tit. I. è stabilito come segue:

Se l'atto è fatto in uno Stato confinante col Regno, il termine è di giorni 40.

Se in uno Stato non confinante, ma situato nell'Italia, di giorni 50.

Se fuori dell'Italia, ma in Europa, di giorni 90.

Se in America di un anno, e di due se in Affrica ed Asia.

110. Gli acquisti per successioni, legati, donazioni a causa di morte si registrano,

Se trattati di proprietà, usufrutto, livelli, decime e rendite su beni stabili, nell'ufficio del cantone dove sono situati.

Se d'altri effetti, nel luogo, ove il defunto teneva ultimamente il suo domicilio.

111. Insieme con quella dell'acquisto deve eseguirsi la registrazione contemporanea dell'atto che ne costituisce il titolo, sempre che non sia questa stata precedentemente eseguita nello stesso ufficio da altro dei cominteressati in conformità dell'art. 103.

112.

112. Chiunque negli atti, e dichiarazioni che si presentano al registro ha occultato o diminuito in qualsivoglia maniera la quantità, il prezzo, o valore del capitale su cui si regola il pagamento del dritto, è multato nel pagamento del quadruplo della tassa, salvo se la differenza non cada che sul valore di cosa che ammette estimazione di perito, in qual caso la pena non ha luogo che dove la perizia legale porta la stima a un ottavo almeno di più del valore dichiarato dalla parte.

113. La Nazione ha azione sopra i frutti dei beni di qualsivoglia specie sul cui valore vi è luogo a diritto di registro, in qualunque mano i beni si trovino.

114. I dritti in generale sono a carico di chi acquista, e così, del compratore — cessionario — conduttore, od appaltatore — censualista attivo — affrancante o redimente — dei permutanti, condividenti, transigenti, soci — del mutuatario — del debitore della rendita vitalizia o pensione — della persona dotata — di chi riceve la dote — di chi ottiene la liberazione da un'obbligazione — dell'erede — donatario — legatario.

115. Non ostante la designazione sopraffatta della parte, a carico della quale ricader debba il pagamento del dritto di registro, anche l'altra parte contraente rimane solidariamente obbligata a favore dell'ufficio di registro per l'effetto però soltanto della tassa e non della penale.

TITOLO V.

Obblighi particolari delle Autorità sì Amministrative che Giudiziarie, de' Notaj ed Ufficiali pubblici rispetto agli atti non registrati.

116. I Tribunali, gli Uffici ed Amministrazioni qualsivogliano non possono dar corso, nè aver riguardo nè loro provvedimenti ad atto non registrato, a pena di nullità, e di una multa inoltre tanto all'Autorità che avesse segnato, quanto al Segretario, e Cancelliere che contraffegni il decreto o giudicato, di lire duecento per ciascuno, più una somma eguale all'importare dei dritti di Registro tanto fissi che proporzionali dovuti per l'atto non registrato. L'infidente è multato in lire cinquanta.

117. Gli atti non registrati prodotti avanti le Autorità

si amministrative, che giudiziarie, debbono da questi ritenersi sotto sequestro, e denunziarsene la contravvenzione all'ufficio locale del Registro. Corre lo stesso obbligo ai regj Procuratori.

118. I Notaj, Segretarj, Cancellieri, e Ufficiali pubblici qualsivogliano non possono spedir copie, estratto, certificato, nè fare in generale atto alcuno in dipendenza, od in relazione ad atto non registrato, ancorchè non fosse trascorso il termine prefisso alla registrazione sotto la pena prescritta dall'art. 97.

119. In calce alle copie, estratti, certificati di disposizioni contenute in un atto soggetto a registro debbono i Notaj, Cancellieri, Segretarj, ed altri Ufficiali pubblici far menzione del giorno, mese, ed anno, dell'ufficio, libro, e foglio del registro, e dei dritti pagati.

120. I contravventori all'articolo precedente sono multati in lire cento per ogni contravvenzione. Le copie, estratti, e certificati in cui non sia stata fatta la menzione sovra ordinata, sono di nessun valore, e non possono nemmeno prodursi avanti ad alcuna Autorità, sotto pena al produttore di lire cinquanta.

121. I contravventori agli articoli 116. 118. e 119. recidivi sono multati del doppio. Recidivi di nuovo sono destituiti dall'impiego, e interdetti rispettivamente dall'esercizio della professione.

122. Vi è luogo alla pena del falso, quando il Notajo, o l'Ufficiale pubblico annuncia come eseguito il registro che non lo è, o il pagamento de' dritti in somma maggiore del vero.

125. I Notaj, ed Ufficiali pubblici debbono tenere un repertorio a colonne sopra il quale inseriveranno giorno per giorno senza lasciar bianco, o interlineazione, e a numeri progressivi tutti gli atti e contratti ricevuti o inseriti ne' proprj protocolli e registri.

Ciascuna colonna del repertorio conterrà 1. il numero progressivo, 2. la data dell'atto, 3. la sua natura, 4. i nomi e cognomi delle parti, e il loro domicilio, 5. il valor capitale che è la base al dritto proporzionale, 6. la data del registro seguito.

I contravventori al presente articolo sono puniti in lire duecento per ogni contravvenzione.

124. I suddetti dovranno ogni tre mesi rappresentare i loro

loro repertorj agli ufficiali del registro, che li vidimeranno in ogni pagina, enunciando in fine il numero degli atti inseriti e da qual'epoca.

Insieme coi repertorj dovranno presentare le ricevute dell'ufficio, dei dritti pagati per ciascun atto.

125. Saranno inoltre obbligati di comunicare il repertorio agli ufficiali del registro, ogni volta che questi si recheranno da essi per riconoscerlo e verificarlo.

TITOLO VI.

Degli Ufficij di Registro, dei dritti esatti in più ed in meno, e delle contestazioni tra gli Ufficiali del Registro, ed il contribuente.

126. In ogni Cantone vi sarà un Ufficio di Registro.

127. Eccettuato il Cantone dov'è il Capo-luogo di Dipartimento, in tutti gli altri Cantoni il Cancelliere del Censo tiene l'Ufficio del Registro.

128. Per questa, e per le altre incombenze di cui i Cancellieri del Censo venissero incaricati per servizio della Nazione, verrà loro dato un Aggiunto.

129. O il Cancelliere o l'Aggiunto deve necessariamente esser Notajo.

130. Gli atti e contratti per cui il Cancelliere o l'Aggiunto sarà tenuto alla registrazione nell'esercizio e qualità di Notajo, dovranno registrarsi all'Ufficio del Cantone più vicino che gli verrà assegnato.

131. In ogni Capo-luogo di Dipartimento vi sarà un Conservatore del Registro che terrà anche l'Ufficio del registro del Cantone. Il Conservatore del Registro è necessariamente Notajo.

Ogni Conservatore ha pure un Aggiunto.

132. Il Conservatore del Registro è Ispettore nato di tutti gli Ufficij di Cantone. I suoi attributi e doveri saranno determinati con un Decreto speciale.

133. I Comuni che hanno comodo di avere in luogo l'Ufficio del registro, sono obbligati a fornire il locale adattato per esso, e per gli archivj. Quest'obbligo non si estende all'abitazione degli Ufficiali del registro soprannominati. Quando non vi fossero al presente locali adattati, si procu-

150. Il Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dato dal Palazzo delle Tuileries questo dì 12. Febbrajo 1806.

N A P O L E O N E .

Per l' Imperatore e Re

Il Ministro Segretario di Stato

A. ALDINI:

TA-

TAVOLA DE' TITOLI.

Titolo I. Disposizioni generali.	Pag. 5
Titolo II. Degli atti suggeriti al Registro e dei dritti da pagarsi per ciascun atto.	ivi. 6
Sezione I. Acquisti di beni stabili a titolo oneroso.	6
Sezione II. Affitti e Livelli temporarj di beni stabili.	8
Sezione III. Prestiti, Censi, Società, Transazioni.	9
Sezione IV. Contratti Nunziali, e Doti.	9
Sezione V. Contratti, ed atti diversi non compresi nelle disposizioni precedenti.	10
Sezione VI. Eredità, Legati, Donazioni.	12
Sezione VII. Dei contratti della Nazione e dei beni ed effetti nazionali.	14
Titolo III. Norme per determinare il capitale su cui deve regularsi la liquidazione e il pagamento del dritto proporzionale.	ivi. 19
Titolo IV. Da chi, dove, e dentro qual termine debba farsi seguire la registrazione, ed a carico di chi siano i dritti di Registro.	19
Titolo V. Obblighi particolari delle Autorità sì Amministrative che Giudiziarie, de' Notaj ed Ufficiali pubblici rispetto agli atti non registrati.	21
Titolo VI. Degli Uffici di Registro, dei dritti esatti in più ed in meno, e delle contestazioni tra gli Ufficiali del Registro, ed il contribuente.	23

I L F I N E .

